

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1031)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1973

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1° giugno 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Scambio di Note fra i rappresentanti dell'Italia e della Francia, in materia di esenzioni fiscali, a favore dei membri degli istituti culturali aventi sede nei rispettivi Paesi, costituisce una logica e necessaria appendice all'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 (ratificato con legge 30 luglio 1952, n. 1177) che prevedeva, al pari dei successivi Scambi di Note in data 9 novembre-6 dicembre 1954 (reso esecutivo con legge 14 aprile 1957, n. 321) e 17 maggio 1965 (reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 875), agevolazioni ed esenzioni di carattere doganale e fiscale accordate ai predetti istituti.

Tale Scambio di Note appare opportuno al fine di evitare, nell'applicazione della regolamentazione fiscale in vigore tra i due Paesi,

differenze di trattamento tra i membri delle istituzioni culturali italiane in Francia ed i membri delle istituzioni culturali francesi in Italia.

In particolare, col detto Scambio di Note, è stata stabilita l'esenzione dal pagamento dei diritti e delle tasse esigibili all'importazione dei beni appartenenti a taluni membri delle predette istituzioni (al momento del primo stabilimento) e precisamente:

a) agli insegnanti ed a coloro che esercitano funzioni direttive nelle istituzioni culturali che formano oggetto dell'Accordo concluso il 4 novembre 1949 e dello Scambio di Note del 17 maggio 1965 sopra citati;

b) ai lettori scambiati tra i due Paesi a condizione che non si tratti di cittadini dello

Stato in cui i predetti svolgono la loro missione.

Per quanto concerne il caso delle autovetture, il documento prevede che l'esonero temporaneo, sia in Francia che in Italia, sia concesso per tutta la durata del soggiorno degli interessati e sia valido per tale periodo e che ciascuno di essi possa beneficiare dell'esonero per una sola autovettura, riservata ad uso personale e privato: il che non escluderebbe l'ipotesi, peraltro, di un eventuale cambio con beneficio della franchigia dopo un ragionevole periodo di uso e previa la regolarizzazione della situazione del precedente autoveicolo.

Tale regime rimane applicabile solo agli autoveicoli che siano stati sottoposti al pagamento dei diritti e delle tasse esigibili nel loro paese di origine od acquistati nel paese

di soggiorno in regime di esonero temporaneo dai diritti e dalle tasse.

Lo stesso documento prevede inoltre che il numero dei destinatari dei summenzionati benefici sia contenuto in limiti ragionevoli e che le rispettive ambasciate presentino un elenco delle persone aventi diritto alle suddette agevolazioni.

La durata dell'Accordo è prevista per un periodo di cinque anni rinnovabile per tacita riconduzione se non sarà denunciato dall'una o dall'altra parte contraente sei mesi prima del termine.

I limitati oneri finanziari che il Governo italiano si assume, sono largamente compensati non solo dalla reciprocità prevista dal predetto Accordo, ma anche dalle facilitazioni che consentono un migliore funzionamento degli istituti culturali.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1° giugno 1971.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

ALLEGATO

## SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA IN MATERIA DI ESENZIONI FISCALI A FAVORE DEI MEMBRI DELLE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE IN FRANCIA E FRANCESI IN ITALIA — PARIGI, 1° GIUGNO 1971

Paris, le 1<sup>er</sup> juin 1971

Monsieur l'Ambassadeur,

L'application de la réglementation fiscale en vigueur tant en France qu'en Italie est susceptible d'entraîner des différences de traitement entre les membres des institutions culturelles italiennes en France et ceux des institutions culturelles françaises en Italie.

Il paraît, en conséquence, souhaitable que la franchise des droits et taxes exigibles à l'importation des objets leur appartenant soit accordée lors de leur premier établissement et soit valable, exclusivement pour ces biens, pour toute la durée du séjour pendant lequel ils sont appelés à accomplir leur mission.

Il convient toutefois que, dans le cas particulier des véhicules automobiles, l'exemption temporaire, en France comme en Italie, soit accordée pendant toute la durée du séjour des intéressés et soit valable pour cette même période, chaque intéressé ne pouvant bénéficier d'une telle exemption que pour une seule voiture, réservée à son usage personnel et privé. Ceci n'excluerait pas la possibilité de changer de voiture avec bénéfice de la franchise, après un délai d'usage raisonnable et la régularisation de la situation du véhicule antérieur. Ce régime ne serait d'autre part, applicable qu'aux véhicules qui ont été soumis au paiement des droits et taxes exigibles dans le pays d'origine ou acquis dans le pays de séjour en suspension des droits et taxes.

Les facilités ci-dessus mentionnées seraient applicables aux enseignants et à ceux qui exercent des fonctions de direction dans les institutions culturelles qui font l'objet de la Convention conclue le 4 Novembre 1949 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne et de l'échange de notes du 17 Mai 1965 entre les Gouvernements susdit ainsi qu'aux lecteurs échangés entre les deux pays, pourvu que les intéressés ne soient pas des ressortissants de l'Etat où ils accomplissent leur mission. La liste de ces membres et des lecteurs ayant droit aux facilités ci-dessus mentionnées serait présentée par l'Ambassade d'Italie en France et l'Ambassade de France en Italie au Ministère des Affaires Etrangères de l'autre pays. Il est entendu que le nombre des personnes susmentionnées sera maintenu dans des limites raisonnables.

L'échange de la présente lettre et de la lettre que vous signerez sur le même objet constituera l'accord de nos deux Gouvernements aux fins sus-visées.

Les deux parties contractantes échangeront les instruments de ratification ou d'approbation du présent Accord conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Cet Accord, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'échange, sera conclu pour une période de cinq ans. S'il n'est pas dénoncé par l'un ou l'autre des deux Gouvernements six mois avant l'expiration de cette période de 5 ans, il sera prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de 5 ans au cours desquelles il pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, cette dénonciation prenant effet 6 mois après la date à laquelle l'accord aura été dénoncé.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

MAURICE SCHUMANN

Son Excellence

Monsieur FRANCESCO Malfatti di Montetretto,  
Ambassadeur d'Italie, 47, rue de Varenne, 75 - PARIS 7ème

Parigi, li 1° giugno 1971

Signor Ministro,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« L'applicazione della regolamentazione fiscale in vigore sia in Francia che in Italia può comportare differenze di trattamento tra i membri delle istituzioni culturali italiane in Francia ed i membri delle istituzioni culturali francesi in Italia.

Sembra, pertanto, auspicabile che sia loro accordata, al momento del primo stabilimento, l'esenzione dal pagamento dei diritti e delle tasse esigibili all'importazione dei beni ad essi appartenenti e che tale esenzione sia valida, esclusivamente per tali beni, per tutta la durata del soggiorno durante il quale sono incaricati di svolgere la loro missione.

Per quanto concerne in particolare il caso delle autovetture, è nondimeno opportuno che, sia in Francia che in Italia, l'esonero temporaneo venga concesso per tutta la durata del soggiorno degli interessati e sia valido per tale periodo e che ciascuno di essi possa beneficiare dell'esonero per una sola autovettura, riservata a suo uso personale e privato. Ciò non escluderebbe la possibilità di cambiare l'autovettura con beneficio della franchigia dopo un ragionevole periodo d'uso e previa regolarizzazione della situazione del precedente autoveicolo. Tale regime, inoltre, sarebbe applicabile solo agli autoveicoli che sono stati sottoposti al pagamento dei diritti e delle tasse esigibili nel loro paese di origine od acquistati nel paese di soggiorno in regime di esonero temporaneo dei diritti e delle tasse.

Le agevolazioni sopramenzionate sarebbero applicabili agli insegnanti e a coloro che esercitano funzioni direttive nelle istituzioni culturali che formano oggetto della Convenzione conclusa il 4 novembre 1949 tra il Governo della Repubblica francese e quello della Repubblica italiana e dello scambio di note del 17 maggio 1965 tra i predetti Governi, nonché ai lettori scambiati tra i due Paesi, a condizione che gli interessati non siano cittadini dello Stato in cui svolgono la loro missione. L'elenco di tali membri e dei lettori che hanno diritto alle agevolazioni predette verrebbe presentato dall'Ambasciata d'Italia in Francia e da quella francese in Italia al Ministero degli esteri dell'altro Paese. Resta inteso che il numero di tali persone sarà mantenuto entro limiti ragionevoli.

Lo scambio di questa lettera e di quella che Lei firmerà sullo stesso argomento costituirà l'accordo dei nostri due Governi ai fini suddetti.

Le due parti contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o d'approvazione del presente accordo secondo le loro norme costituzionali rispettive.

L'accordo, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio, sarà concluso per un periodo di cinque anni. Se non sarà denunciato dall'uno o dall'altro dei due Governi sei mesi prima del termine di tale periodo di cinque anni, esso sarà prorogato per tacita riconduzione per nuovi periodi di cinque anni, durante i quali potrà esser denunciato in ogni momento dall'uno o dall'altro dei due Governi, e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale l'accordo sarà stato denunciato ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta.

La prego di gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

FRANCESCO MALFATTI

Signor MAURICE SCHUMANN,  
Ministro degli affari esteri,  
PARIGI